



## IL DIRETTORE GENERALE

### PROT. N. 38190 del 27/01/2022

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO altresì l'art. 12, comma 2, lett. d) del succitato decreto, che annovera, tra le finalità dell'UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 2, ai sensi del quale l'UNIRE provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)” e, in particolare, l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l'articolo 1 che prevede il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati;

VISTO il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali, le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;



VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, approvata con DM 1 marzo 2021 n. 99872, registrata presso la Corte dei Conti in data 29 marzo 2021 al numero 166;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 130519 del 18 marzo 2021, registrata presso l'Ufficio Centrale di Bilancio, in data 1 aprile 2021, al numero 215, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 98872/2021, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020 al n. 832, con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;

VISTI gli articoli 69 del Regolamento dell'ex Jockey Club Italiano, 98 del Regolamento della Società degli Steeple Chases d'Italia, 7 e 8 del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto e 75 dell'ex Ente nazionale Cavallo da Sella, in materia di riconoscimento delle società di corse;

VISTO il decreto 01 dicembre 2021, n. 632990 recante il riconoscimento delle società di corse per l'anno 2022, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti il 17/12/2021 al n.1052 e, in particolare, il punto 7 dell'articolo unico che stabilisce che la società derivante dalla fusione di Soc. Ippodromo di Chilivani Ozieri s.r.l. interamente partecipata dal comune di Ozieri, mediante altra società in house, interamente partecipata dal Comune di Ozieri, denominata "Prometeo S.r.l.", per la quale è in corso la procedura di rinnovo della concessione per la gestione dell'ippodromo per l'anno 2022, sarà riconosciuta alla conclusione dell'iter in corso con successivo decreto;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28.12.2021 il Comune di Ozieri ha deliberato di approvare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 ed il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175 del 2016, di cui:

-Prometeo Srl (100% Comune di Ozieri): mantenimento con razionalizzazione, consistente nella fusione con incorporazione della Società Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl;

-Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl (100% Comune di Ozieri): mantenimento con razionalizzazione, consistente nella fusione con incorporazione all'interno della Prometeo Srl (motivato dal mancato rispetto del requisito fatturato medio, nel triennio precedente inferiore a un milione di euro, come prescritto dall'art.20 comma 2, lett. d, del TUSP);

dando atto che, presumibilmente, il piano di razionalizzazione verrà concluso entro la data del 31 marzo 2022;

ATTESO che, nelle more della conclusione del suddetto piano di razionalizzazione, con deliberazione n. 192 del 31.12.2021 la Giunta Comunale ha stabilito la proroga del contratto di servizio con la Società Ippodromo di Chilivani-Ozieri S.r.l., in scadenza alla data del 31.12.2021, fino al 30.06.2022, al fine di garantire la continuità delle attività che si svolgono nell'impianto e la realizzazione delle corse inserite nel calendario dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 14 del 21 gennaio 2022 che, in esecuzione delle direttive impartite dalla deliberazione della G.C. n.192 del 31.12.2021 ha prorogato, alle stesse condizioni, il contratto di servizio con la Soc. Ippodromo di Chilivani Ozieri sino al 30.06.2022;

PRESO ATTO del contratto di servizio che il Comune di Ozieri, ha stipulato con Società Ippodromo di Chilivani Ozieri s.r.l., al fine di disciplinare i rapporti tra la Città di Ozieri e la Società Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl in relazione alle forme e modalità di gestione del compendio ippodromo "Don Deodato Meloni di Chilivani" sino al 30.06.2022, in attesa della definizione della procedura di fusione per incorporazione della società Ippodromo Chilivani Srl all'interno della società Prometeo Srl



## DECRETA

### Articolo unico

1. Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dei vigenti regolamenti delle corse, in particolare degli articoli 69 del Regolamento dell'ex Jockey Club Italiano, 98 del Regolamento della Società degli Steeple Chases d'Italia, 7 e 8 del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto e 75 dell'ex-Ente nazionale Cavallo da Sella, la società di corse "Società Ippodromo di Chilivani Ozieri s.r.l" è riconosciuta fino alla data del 30.06.2022.
2. E' facoltà dell'Amministrazione:
  - a) sospendere il riconoscimento in caso di verifica di non possesso dei prescritti requisiti, effettuandone la revoca ove non fossero ripristinate le condizioni nei termini indicati dal provvedimento di sospensione;
  - b) determinare l'ammissione alla programmazione delle corse e all'organizzazione delle corse ippiche con provvedimento separato;
  - c) sottoscrivere accordo sostitutivo o altra forma contrattuale con la società di corse riconosciuta solamente in caso di organizzazione di corse.
3. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per il pertinente visto e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Oreste Gerini

Direttore generale

*(firmato digitalmente ai sensi del CAD)*